

Nuove regole per i controlli elettronici della velocità. E' quanto prevede la direttiva Minniti con la riclassificazione e più efficiente definizione dei sistemi di rilevamento della velocità in tre grandi categorie: fissi (es. il Tutor e il Vergilius), temporanei (l'autovelox) e mobili (apparecchiatura utilizzata da un veicolo in movimento).

L'azione di controllo dei **dispositivi di accertamento della velocità media**, si legge nella direttiva, "deve essere attuata su **tratti di strada non troppo brevi**, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell'intervallo tra 60 e 110 km/h".

La circolare indica poi che "**alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione** a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata".

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

La legge, spiega la direttiva, "non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere 'adeguata', in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere 'adeguata' la **distanza minima indicata**, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione". Quindi: autostrade e strade extraurbane principali: metri 250; strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): metri 150. Altre strade: metri 80.

Quanto alla **distanza massima** tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa, la direttiva specifica che "non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico".

In una strada dove sia possibile il sorpasso, **Postazioni segnalate e ben visibili vuol dire** cartelli posizionati su entrambi i lati della strada rivolti verso i possibili contravventori, come confermato nella sentenza 856/15 che trova il suo fondamento nell'articolo 142 del Codice della Strada. Il comma 6 bis prevede che i **cartelli** devono essere **visibili** anche a chi sta effettuando un sorpasso e, quindi, in talune situazioni devono essere ripetuti dal lato sinistro della strada.

Riguardo la **dimensione e caratteristiche dei cartelli per segnalazione rilevamento velocità**, vista la natura del messaggio ed il richiamo agli articoli 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS, non è difficile pensare che ci troviamo di fronte ad un segnale di indicazione per cui il **colore di fondo** lo troviamo nell'articolo 78 del regolamento così come segue:

Autostrada: fondo verde, scritte e eventuali simboli bianchi


Strada Extraurbane: fondo blu, scritte e eventuali simboli bianchi

Strada urbana: fondo bianco, scritte e eventuali simboli blu, nero o grigio.


Mentre le **dimensioni dei cartelli** sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II 16, 17,18,19,20,21 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS)

TABELLA II 16 - DISTANZA DI LEGGIBILITA' IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DELLE LETTERE

Alfabeti NORMALI



Alfabeti STRETTI



Dimensioni in cm


La distanza di leggibilità delle iscrizioni non deve essere inferiore ai seguenti valori:

autostrade e strade extraurbane principali	150 m
strade extraurbane secondarie e urbane di scorcio	100 m
altre strade	60 m

La segnaletica verticale dovranno riportare le iscrizioni “controllo **elettronico della velocità**” oppure “**rilevamento elettronico della velocità**”, senza che il decreto fornisca alcuna indicazione in merito alla scelta da effettuare tra le due frasi simili.

Detti segnali verticali potranno (non vi è l’obbligo) essere integrati dal simbolo o dalla denominazione dell’organo di polizia stradale che effettua il servizio di accertamento delle violazioni legate al superamento di velocità.

esempi realizzati da : SIBESTAR SRL



In base ai formati “ II 7 – rettangoli indicazione” del regolamento che riporta le misure come da esempio SIBESTAR e in relazione con la tabella II 16 si evince che su **le misure minime dei cartelli** sono:

strade urbane andrà utilizzato il formato 90 x 60

su strade extraurbane andrà utilizzato il formato 135 x 90

su autostrade andrà utilizzato il formato non standard cm 280 x 180.

Mentre per calcolare la **grandezza dei cartelli in base alla velocità** si utilizza la formula del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS II 17 sotto riportata.

TABELLA II 17 - DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA DELLE LETTERE IN FUNZIONE DELLA VELOCITA'

IN UN SEGNALE DI INDICAZIONE COMPOSTO DA PIU' DI DUE RIGHE, PER DETERMINARE L'ALTEZZA MINIMA DELLE LETTERE IN FUNZIONE DELLA VELOCITA' LOCALE PRODOMINANTE, SI ADOTTA IL SEGUENTE METODO:

Si calcola prima la velocità locale predominante con la relazione:

$$V = \frac{v}{3,6}$$

V= m/s (metri al secondo)

v = velocità locale predominante espressa in Km/ora

Si determina quindi la distanza di leggibilità con la formula empirica:

$$D = N \cdot V$$

D= distanza di leggibilità espressa in metri

N= numero di righe di iscrizione

V= velocità locale predominante come sopra determinata

L'altezza minima delle lettere si ricava dalle formule:

Alfabeti NORMALI

$$H = \frac{D}{8}$$

Alfabeti STRETTI

$$H = \frac{D}{6}$$

H= altezza minima espressa in centimetri

D= distanza di leggibilità espressa in metri